



DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34
Testo unico in materia di foreste e filiere forestali
(GU n.92 del 20-4-2018)



La legge delega:

LEGGE 28 luglio 2016, n. 154

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale.



L'articolo che delega:

LEGGE 28 luglio 2016, n. 154

Art.5

Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura, silvicoltura e filiere forestali

h) revisione e armonizzazione della normativa nazionale in materia di foreste e filiere forestali, in coerenza con la strategia nazionale definita dal Programma quadro per il settore forestale, di cui al comma 1082 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, la normativa europea e gli impegni assunti in sede europea e internazionale, con conseguente aggiornamento o con l'eventuale abrogazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.



legislazione forestale nazionale

Legge 3917/1877

39 articoli – 3 pagine G.U.

46 anni (mezzo turno di un larice)

R.D. 3267/1923

186 articoli – 16 pagine G.U.

95 anni (1 turno di un larice)

D.lgs 34/ 2018

19 articoli – 11 pagine G.U.



si occupa della gestione di:

**9.200.000 ha di bosco
(30 % del territorio nazionale)**

35 % pubblici – 65 % privati

**in cui sono radicati circa
10 miliardi di alberi**

(INFC 2005 – 2015)



Forme di protezione:

- **idrogeologica: 80 %**
- **naturalistica: 30 %**
- **paesaggistica: 100 %**

(INFC 2005 – 2015)



ARTICOLI

- 1. Principi**
- 2. Finalita'**
- 3. Definizioni**
- 4. Aree assimilate a bosco**
- 5. Aree escluse dalla definizione di bosco**
- 6. Programmazione e pianificazione forestale**
- 7. Disciplina delle attivita' di gestione forestale**
- 8. Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative**
- 9. Disciplina della viabilita' forestale e delle opere connesse alla gestione del bosco**
- 10. Promozione ed esercizio delle attivita' selvicolturali di gestione**
- 11. Prodotti forestali spontanei non legnosi**
- 12. Forme di sostituzione della gestione e di conferimento delle superfici forestali**
- 13. Materiale forestale di moltiplicazione**
- 14. Coordinamento**
- 15. Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione**
- 16. Disposizioni di coordinamento**
- 17. Disposizioni applicative e transitorie**
- 18. Abrogazioni**
- 19. Clausola di invarianza finanziaria**

Il T.U.F agisce:

- 1. con poche norme direttamente applicabili**
- 2. mediante la predisposizione di 9 decreti attuativi**
- 3. incaricando le Regione di una serie di atti propedeutici alla sua applicazione**

Norme abrogate: d.lgs. 227/2001

**Norme modificate: legge 10/2013
(boschi vetusti)**

**Norme vincolistiche
e di tutela ambientale abrogate:
NESSUNA**



1. Principi

- **patrimonio forestale nazionale: parte del capitale naturale nazionale e bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare**
- **norme fondamentali di indirizzo unitario e coordinamento nazionale in materia di foreste e di filiere forestali**
- **contributo della selvicoltura alla gestione forestale sostenibile**



2. Finalita'

- **salvaguardia e protezione**
- **gestione attiva a fini ambientali ed economici**
- **promuovere e tutelare l'economia forestale, l'economia montana e le rispettive filiere produttive**
- **programmazione e pianificazione**
- **conoscenza e monitoraggio**
- **ricerca e sperimentazione**
- **formazione operatori e qualificazione imprese**



3. Definizioni

terreni abbandonati:

- a) boschi cedui che hanno superato, senza interventi selvicolturali, almeno della metà il turno minimo fissato dalle norme forestali regionali**
- b) boschi d'alto fusto in cui non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi venti anni**
- c) terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata attività agricola da almeno tre anni**

terreni silenti

terreni agricoli e forestali per i quali i proprietari non siano individuabili o reperibili



4. Aree assimilate a bosco

superfici coperte da vegetazione forestale arborea di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento

Cosa cambia rispetto alla definizione della prima versione della LR 4/2009:

- **non esiste un limite minimo di età degli alberi dei boschi di invasione ma solo di copertura**
- **la larghezza media non va misurata dalla base esterna dei fusti ma delle chiome**



5. Aree escluse dalla definizione di bosco

- a) formazioni di origine artificiale realizzate su terreni agricoli anche a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali UE**
- b) arboricoltura da legno**
- c) tartufaie coltivate di origine artificiale**
- d) noccioleti da frutto**
- e) castagneti da frutto**
- f) boschi cedui a rotazione rapida**
- g) alberi in zone agricole e urbane**
- h) aree soggette a piani di eradicazione**
- i) superfici arboree radicate in paesaggi agrari da conservare**



6. Programmazione e pianificazione forestale

- a) Strategia forestale nazionale**
- b) Programmi forestali regionali**
- c) Piani forestali di indirizzo territoriale (destinazione d'uso, priorità interventi, infrastrutture, indirizzi di gestione)**
- d) Piani locali di gestione forestale a livello aziendale o sovraziendale**



7. Disciplina delle attività di gestione forestale

La gestione forestale avviene mediante le pratiche selvicolturali costituite da

- interventi a carico della vegetazione legnosa
- rimboschimenti e imboschimenti
- infrastrutture viarie
- sistemazioni idraulico - forestali

Lo Stato e le regioni sostengono e promuovono le attività di gestione forestale

Le regioni disciplinano le attività di gestione forestale

Norme immediatamente applicabili:

- divieto del taglio raso
- divieto della conversione delle fustaie in cedui
- sostituzione dei soprassuoli di specie forestali autoctone con specie esotiche



8. Disciplina della trasformazione del bosco e opere compensative

La trasformazione deve essere compensata salvo esonero normato dalle Regioni

Le compensazioni possono essere prestata in lavori o un versamento monetario

Natura degli interventi compensativi

- **miglioramenti forestali**
- **rimboschimenti o imboschimenti**
- **sistemazioni idraulico-forestali o idraulico-agrarie**
- **prevenzione di incendi boschivi e di rischi naturali e antropici**



9. Disciplina della viabilità forestale e delle opere connesse alla gestione del bosco

Criteria minimi inerenti scopi, tipologie e caratteristiche della viabilità forestale e delle opere connesse alla gestione forestale e alle sistemazioni idraulico-forestali



10. Promozione ed esercizio delle attività selvicolturali di gestione

Le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese forestali prevedendo in ogni caso una specifica categoria per le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile

Le regioni dettano norme per la concessione in gestione delle superfici forestali pubbliche agli operatori iscritti o ad altri soggetti pubblici o privati, al fine di favorirne la gestione attiva

Le regioni promuovono l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati

Le cooperative forestali e i loro consorzi sono equiparati agli imprenditori agricoli.



12. Forme di sostituzione della gestione e di conferimento delle superfici forestali

Le Regioni promuovono il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni abbandonati o silenti,

pertanto provvedono

- **agli interventi di gestione mediante sostituzione diretta o affidamento lavori a imprese, consorzi, cooperative, ad altri soggetti pubblici o privati enti delegati dalle stesse**
- **alla definizione degli accordi con i proprietari dei terreni**
- **alla definizione dei criteri e delle modalita' per il calcolo, il riconoscimento e la distribuzione degli eventuali redditi dei terreni silenti**



15. Monitoraggio, statistiche, ricerca, formazione e informazione

A fini statistici e inventariali la definizione di foresta e' quella adottata dall'Istituto nazionale di statistica e utilizzata per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio

Il MIPAAFT predispone un rapporto pubblico periodico sullo stato del patrimonio forestale nazionale, del settore e delle sue filiere produttive



16. Disposizioni di coordinamento

Nella legge sugli alberi monumentali è inserita la categoria di tutela dei «boschi vetusti»



DECRETI ATTUATIVI

1. **ARTICOLO 6 - Approvazione Strategia Forestale Nazionale, con riferimento alla Strategia Forestale Europea**
2. **ARTICOLO 6 - Criteri minimi nazionali per l'elaborazione dei "Piani forestali di indirizzo territoriale"**
3. **ARTICOLO 7 - Criteri minimi per il riconoscimento dello stato di abbandono dei terreni ex-agricoli meritevoli di tutela e ripristino secondo i Piani paesaggistici**
4. **ARTICOLO 7 - Linee guida individuazione e gestione forestale delle aree ritenute meritevoli di tutela ex art.136 del d.lgs 42/2004**
5. **ARTICOLO 8 - Criteri minimi nazionali per l'esonero dagli interventi compensativi**
6. **ARTICOLO 9 - Criteri minimi inerenti scopi, tipologie e caratteristiche della viabilità forestale e delle opere connesse alla gestione forestale e alle sistemazioni idraulico-forestali**
7. **ARTICOLO 10 - Disciplina delle condizioni di equiparazione tra cooperative forestali e imprenditori agricoli.**
8. **ARTICOLO 10 - Criteri minimi per l'iscrizione agli elenchi o albi regionali delle imprese che lavorano in campo forestale**
9. **ARTICOLO 10 - Criteri minimi formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi.**



19 . Clausola di invarianza finanziaria

Dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente